

Modello Organizzativo di Gestione,
Organizzazione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001

Zucchetti Informatica S.p.A.



ZUCCHETTI
Informatica

Autore	Organismo di Vigilanza
---------------	------------------------

Versione documento

Versione	Data emissione	Motivo della revisione
0.0	28/04/2019	Prima versione
1.0	31/12/2019	Inserimento procedura POI_Ven
2.0	31/12/2019	Inserimento attività sensibile 14. Gestione delle erogazioni pubbliche
3.0	28/04/2023	Aggiornamento normativo e inserimento Parte Speciale L
4.0	21/02/2024	Revisione Parte Speciale L Reati tributari
5.0	23/07/2024	Aggiornamento normativo Legge 137/2023 con inserimento nella Parte Speciale A

Indice

Struttura del documento.....	9
PARTE GENERALE.....	10
1 Presentazione della Società Zucchetti Informatica SPA.....	11
2 Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.....	11
2.1 La responsabilità dell'ente.....	11
2.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto.....	12
2.3 Le caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo il Decreto ..	13
2.4 I reati commessi all'estero.....	14
2.5 Le sanzioni.....	14
3 Finalità del Modello.....	16
4 Natura del Modello.....	16
5 Modifiche ed aggiornamento del Modello.....	16
6 Governance di Zucchetti Informatica.....	17
7 Adozione del Modello.....	17
8 Reati rilevanti per Zucchetti Informatica.....	18
9 Destinatari del Modello.....	19
10 Organismo di Vigilanza.....	20
10.1 Funzione.....	20
10.2 Requisiti e nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	20
10.3 Requisiti di eleggibilità.....	22
10.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso.....	23
10.5 Attività e poteri.....	23
10.6 Flussi informativi.....	25
11 Whistleblowing.....	26
11.1 La procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni.....	27
12 Sistema sanzionatorio.....	28
12.1 Principi generali.....	28
12.2 Sanzioni e misure disciplinari.....	29
13 Comunicazione e formazione.....	31
PARTE SPECIALE.....	32

1	Principi generali.....	33
2	Regole generali di comportamento	33
3	Aree sensibili individuate dal Risk Assessment.....	33
A	Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	35
	Premessa	35
	A.1 Fattispecie di Reato rilevanti.....	36
	A.2 Aree di rischio	39
	A.3 Principi di Comportamento.....	40
	A.4 Procedure organizzative interne correlate	51 50
	A.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	51 50
B.	Delitti informatici.....	51
B.1	Fattispecie di reato rilevanti.....	51
	B.1.1 I reati informatici (art. 24-bis del Decreto)	51
	B.2 Aree a rischio	53
	B.3 Principi di comportamento	53
	B.4 Procedure organizzative interne correlate	56 55
	B.5 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza	56 55
C.	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1).....	56
	C.2 Aree a rischio	57 56
	C.3 Principi di comportamento	57 56
	C.4 Procedure organizzative interne correlate	57
	C.5 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza	57
D	Reati Societari	58
	D.1 Fattispecie di reato rilevanti	58
	D.2 Aree a rischio	61
	D.3 Principi di comportamento	61
	D.4 Procedure Organizzative Interne correlate.....	65
	D.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	65
E	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	66
	E.1 Fattispecie di reato rilevanti	66
	E.2 Aree a rischio	67
	E.3 Principi di comportamento	67

E.4	Procedure organizzative interne correlate	68
E.5	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	68
F	Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	69
F.1	Fattispecie di reato rilevanti	69
F.2	Aree a rischio	70
F.3	Principi di comportamento	70
F.4	Procedure organizzative interne correlate	71
F.5	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	71
G	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).....	72
G.2	Aree a rischio	73
G.3	Principi di comportamento	73
G.4	Procedure organizzative interne correlate	74
G.5	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	74
H	Reati ambientali	75
H.1	Fattispecie di reato rilevanti	75
H.2	Aree a rischio	76
H.3	Principi di comportamento	76
H.4	Procedure organizzative interne correlate	77
H.5	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	77
I	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	79
I.2	Fattispecie di reato rilevanti	79
I.2	Aree a rischio	79
I.3	Principi di comportamento	79
I.4	Procedure organizzative interne correlate	80
I.5	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	80
L	Reati tributari	81
L.1	Fattispecie di Reato rilevanti.....	81
L.2	Aree di rischio	82
L.3	Principi di Comportamento.....	82
L.3.1.	Gestione del rischio fiscale.....	83
L.3.2.	Ciclo attivo.....	83
L.3.3.	Ciclo passivo	84
L.3.4.	Import/Export di beni.....	86

L.3.5. Payroll e personale	86
L.3.6. Gestione delle attività accessorie.....	87
L.3.7. Tenuta della contabilità e archiviazione della documentazione fiscale.....	87
Il processo concerne la gestione della contabilità e la tenuta e archiviazione delle scritture contabili obbligatorie e dei registri IVA ed è così regolato:	87
la gestione della contabilità è affidata all'Ufficio Contabilità esterno di Zucchetti S.p.A., che rende servizi alla Società sulla base di un apposito contratto;.....	87
L.3.8. Predisposizione del bilancio	88
L.3.9. Redazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP	89
L.3.10. Pagamento delle imposte.....	89
L.3.11. Operazioni straordinarie	90
L.3.12. Rapporti infragruppo.....	90
L.4 Procedure organizzative interne correlate	90
A.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	91

Definizioni

- **Società:** Zucchetti Informatica S.p.A.
- **Attività Sensibili:** attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **Autorità di Vigilanza:** enti che a qualunque titolo possono svolgere attività di controllo e vigilanza
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società.
- **Codice di Comportamento o Codice Etico:** Codice di Comportamento adottato dalla Società, formalizzato nel documento “Codice Etico” – (versione attualmente in vigore al tempo dell’approvazione del Modello: Versione 1 del 31/03/2019).
- **Consulenti:** soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Dipendenti:** soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **Incaricato di Pubblico Servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.), e come meglio definito in seguito.
- **Linee Guida:** “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231”. Il documento, redatto in collaborazione tra CNDCEC, ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense.
- **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 o secondo l’utilizzo del termine, il presente Modello della Società.
- **Organi Sociali:** sia l’organo amministrativo che il collegio sindacale della Società.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio.), e come meglio definito nella Parte Speciale.
- **Partner:** controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- **Pubblico Ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.), e come meglio definito Sezione Speciale.

- **Reati presupposto:** fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.
- **Soggetti Apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti Subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
- **Vertice aziendale:** Organo amministrativo, coincidente ad oggi con l'Amministratore Unico.

Struttura del documento

Il presente documento, articolato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, include un esame della disciplina emanata dal D.Lgs. 231/01 (nel seguito anche il “Decreto”). La Parte Generale è costituita dalle linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di Zucchetti Informatica S.p.A. (nel seguito anche solamente “Zucchetti Informatica” o la “Società”), i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, l’Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”), il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, i flussi informativi verso l’OdV e verso l’Organo dirigente e gli obblighi di formazione del personale.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, è inoltre parte integrante del presente documento il Codice Etico, che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale.

Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all’interno dell’azienda.

Parte Generale

1 Presentazione della Società Zucchetti Informatica SPA

Dal 1983 Zucchetti Informatica SPA supporta l'attività delle aziende di qualsiasi tipologia e dimensione offrendo una gamma completa di soluzioni informatiche. È un'azienda specializzata in particolare nella progettazione e sviluppo di infrastrutture IT (dal networking ai sistemi, dalla sicurezza informatica ai servizi IT correlati) e nella fornitura di soluzioni hardware e software per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro e aumentare la produttività.

La Società opera presso la sede legale in Via Polenghi Lombardo, 9, 26900, Lodi (LO) e fa parte del gruppo Zucchetti Group.

2 Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto" o D.Lgs. 231/2001) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

2.1 La responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre notare che qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di altra società appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo.

In sostanza, affinché l'illecito amministrativo collegato al reato non venga imputato ad esso in maniera soggettiva, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per prevenire nell'esercizio dell'attività di impresa la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto. Per questo motivo il Decreto stesso prevede l'esimente dalla responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il Modello sia stato aggirato fraudolentemente;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esimente da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello, a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell'attività agli standard e alle procedure adottate dalla società.

Nonostante il Modello funga da esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, poiché, in tal caso, l'ente deve dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

2.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati espressamente richiamati nel Decreto. Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che richiamano esplicitamente la disciplina, indicano negli art. 24 e seguenti i reati che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, cd. "Reati Presupposto".

Alla data di approvazione del presente documento, i Reati Presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)
- Delitti informatici (24-bis)
- Delitti di criminalità organizzata (24-ter)
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (25)

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (25-bis)
- Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis1)
- Reati societari (25-ter)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (25-quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater1)
- Delitti contro la personalità individuale (25-quinquies)
- Reati di abuso di mercato (25-sexies) e relativi illeciti amministrativi (L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (25-septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (25-octies)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-ocities.1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (25-novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25-decies)
- Reati ambientali (25-undecies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-duodecies)
- Razzismo e xenofobia (25-terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- Reati tributari (25-quinquiesdecies)
- Contrabbando (25-sexiesdecies)
- Delitti contro il patrimonio culturale (25-septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-duodevicies)

2.3 Le caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo il Decreto

La sola adozione formale del Modello non è condizione sufficiente come esimente per la responsabilità della società; il Decreto si limita a disciplinarne alcuni principi generali, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il Modello opera quale esimente solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, è opportuno che al suo interno:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previste attività di diffusione e formazione;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica e ad aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il Modello, seppur variando ed adattandosi alla natura, alle dimensioni ed alle specifiche attività dell'impresa, si può configurare come un insieme di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione d'impresa, nonché gli strumenti di controllo.

2.4 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di Reati Presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

2.5 Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile può essere condannato a quattro tipi di sanzione, diverse per natura e per modalità d'esecuzione:

Sanzione pecuniaria:

è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione. La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Sanzione interdittiva:

può essere applicata in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente prevista per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicate con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono usualmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi ad un anno, ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa fattispecie di quello per cui si procede.

Confisca:

consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

Pubblicazione della sentenza di condanna:

consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

3 Finalità del Modello

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai Dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società vieta ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;
- assicurare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

4 Natura del Modello

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

La Società ha adottato il Codice Etico. Il Codice Etico differisce per natura, funzioni e contenuti dal presente documento ed ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata Zucchetti Informatica in parallelo col perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull'etica e sulla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

5 Modifiche ed aggiornamento del Modello

L'aggiornamento e/o integrazione del presente documento spetta all'Amministratore Unico, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque sempre dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza stesso, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta all'Amministratore Unico, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed esprime il proprio parere sulle proposte di modifica.

6 Governance di Zucchetti Informatica

Il sistema di *corporate governance* della Società risulta attualmente così articolato:

▪ Amministratore Unico

L'Amministratore Unico, organo amministrativo previsto dallo Statuto della Società, è investito dei necessari poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

▪ Collegio Sindacale

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di controllo contabile.

▪ Controllo contabile

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

7 Adozione del Modello

Il Decreto prevede l'adozione e le successive modifiche del Modello sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società ha proceduto ad adottare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in data 29/04/2019.

Il Modello, ispirato alle Linee Guida ai fini del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 proposte da Confindustria nella ultima versione disponibile del marzo 2014, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di

appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- all'individuazione delle Attività Sensibili, in termini di aree aziendali in cui è possibile che siano commessi i Reati Presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione dei rischi (cd. "mappatura delle aree di rischio") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare;

In relazione alla possibile commissione dei reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto) la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della normativa speciale ad esso collegata.

8 Reati rilevanti per Zucchetti Informatica

Il Modello di Zucchetti Informatica è stato elaborato attraverso la rilevazione delle attività e delle prassi aziendali (tramite interviste al personale e all'analisi della documentazione interna), ispezioni negli uffici e nei locali utilizzati dalla Società, sempre tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

Nello specifico, per quanto riguarda la fase di interviste e risk assessment con il personale aziendale, le aree coinvolte sono state:

- Amministratore Unico; Area Commerciale; Area Tecnologica;
- Area Pubblica Amministrazione e Ufficio Gare
- Area Amministrazione Certificazioni e logistica
- Sicurezza lavoro e HSE;
- Privacy.

In considerazione di tale attività, la Società ha considerato come rilevanti, almeno in via ipotetica, i seguenti Reati Presupposto previsti dal Decreto:

- art. 24, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- art. 24-bis, Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- art. 25, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- 25-bis-1, Delitti contro l'industria e il commercio
- art. 25-ter, Reati societari;

- 25-*septies*, Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 25-*octies*, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- 25-*novies*, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- art. 25-*decies*, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- 25-*undecies*, Reati ambientali
- 25-*duodecies*, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 25-*quinqüesdecies*, Reati tributari

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle Attività Sensibili principi e protocolli di prevenzione.

9 Destinatarî del Modello

Il Modello di Zucchetti Informatica si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc. o tramite contratti di agenzia;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc., per le relative aree di attività;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali, quali, ad esempio, Partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business;

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione, a ciascuno applicabili.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

10 Organismo di Vigilanza

10.1 Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come sopra individuati;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo all'Amministratore Unico nella prima seduta utile successiva alla nomina.

10.2 Requisiti e nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Il Vertice Aziendale nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che dovrà essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *Autonomia e indipendenza:* l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per il successo e l'efficacia della attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare.

Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Vertice Aziendale.

Inoltre, l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza è assicurata dall'obbligo del Vertice Aziendale di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, nell'eventualità in cui l'OdV sia composto anche da membri che rivestono ruoli decisionali, operativi e/o gestionali all'interno della Società, tali membri dovranno astenersi dal partecipare alla discussione e/o votare, nei casi in cui la concreta attività decisionale, operativa e gestionale esercitata dagli stessi in favore della Società sia tale da compromettere la loro autonomia ed indipendenza con riferimento al caso oggetto di discussione o approvazione in seno all'OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società. Pertanto, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;
 - trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.
- *Professionalità:* l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che la sua autonomia), viene attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze necessariamente integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza potrà, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suddetto budget potrà essere superato/sforato nell'eventualità di specifiche ragioni di urgenza.

- *Continuità d'azione:* l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

Al fine di facilitare il conseguimento di tale requisito, appare quasi necessario che almeno uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sia anche fisicamente incardinato nell'ambito della Società o comunque stabilmente vicino alle aree sensibili, in modo da poter avere pronti riscontri sull'efficacia del sistema di controllo adottato ed espresso nel modello organizzativo.

Applicando tali principi alla realtà aziendale e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il Vertice Aziendale provvederà ad individuare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il cui numero non potrà essere inferiore a tre né superiore a cinque, sulla base dei seguenti principi e nel rispetto delle caratteristiche personali ivi delineate:

- almeno un componente dovrà essere un soggetto esterno alla Società e al Gruppo di appartenenza, dotato di comprovate capacità tecniche in materie giuridiche o relative all'organizzazione o ai controlli aziendali;
- almeno un componente dovrà essere individuato tra soggetti che rivestono funzioni di controllo per la Società o per il Gruppo cui la stessa appartiene;
- gli ulteriori componenti potranno essere individuati tra professionalità interne alla Società o al Gruppo di appartenenza, sempre che non abbiano compiti di natura operativa, o esterne alla stessa.

Le suesposte caratteristiche sono tali da garantire all'intero OdV i requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dalla legge, nonché la possibilità di una continuità d'azione che deve caratterizzare l'operatività dell'OdV. A tal riguardo si fa presente che l'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che, inoltre, al fine di assicurarne l'indipendenza, esso risponde al massimo Vertice Aziendale, ossia direttamente al Vertice Aziendale nel suo insieme, dal quale viene nominato e revocato.

Qualora il Vertice Aziendale optasse per la nomina di un numero pari di componenti, nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di parità numerica in sede di deliberazione, il voto del Presidente dell'OdV avrà valore determinante ai fini dell'adozione della delibera. Il Presidente dell'OdV dovrà essere nominato tra uno dei componenti esterni alla Società e al Gruppo di appartenenza. Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla data decisa dal Vertice Aziendale che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

10.3 Requisiti di eleggibilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- la condizione di essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia);
- la condizione di essere indagati o di essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;

- la condizione di aver commesso uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- la condizione di essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Vertice Aziendale, che provvederà alla sostituzione.

10.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione (o Amministratore Unico) e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, il Vertice Aziendale revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 10.2, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Vertice Aziendale.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Vertice Aziendale provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo, anche con segnalazione del Presidente dell'OdV.

10.5 Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del presidente od in ossequio alla richiesta di un membro dell'OdV.

L'Organismo potrà delegare al Presidente o all'altro componente specifiche attività che saranno comunque analizzate ed approvate in seno all'Organismo stesso.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dal Vertice Aziendale, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Vertice Aziendale può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le Attività Sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al collegio sindacale e alla società di revisione, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo relativo;
- chiedere, qualora lo si ritenga opportuno nell'espletamento delle proprie funzioni, informazioni agli eventuali Organismi di Vigilanza delle società controllate;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al paragrafo relativo;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Vertice Aziendale eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con il responsabile del personale, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/01;
- redigere periodicamente, con cadenza annuale, una relazione scritta al Vertice Aziendale, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Vertice Aziendale;
- individuare e aggiornare periodicamente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Vertice Aziendale.

10.6 Flussi informativi

Flussi informativi verso il Vertice Aziendale

L'OdV riferisce esclusivamente al Vertice Aziendale, in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione scritta annuale che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Presidente onorario, il Presidente, il Vertice Aziendale e il Collegio Sindacale hanno comunque facoltà di richiedere incontri in qualsiasi momento all'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, incontri con i predetti organi quando lo ritiene opportuno.

Flussi informativi verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza può stabilire le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso OdV. L'organismo provvederà a definire una matrice di flussi.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno **l'obbligo di comunicare** direttamente con l'Organismo di Vigilanza per segnalare casi di commissione o possibile commissione di reati o eventuali violazioni del Modello, sia attraverso apposita casella di posta elettronica dedicata: ODVZINFO@zucchetti.it sia attraverso comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo: Zucchetti S.p.a., via Dante 17, 26900 Lodi (LO), Att.ne Mario Brocca. Laddove anonime, le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno.

Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

11 Whistleblowing

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*.

In particolare l'art. 6 dispone:

- Al comma *2-bis* che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
 - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- Al comma *2-ter* prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma *2-bis* può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

- Al comma 2-*quater* è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come “nullo”. Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all’erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell’ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l’efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell’onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. “inversione dell’onere della prova a favore del segnalante”).

11.1 La procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 si rende dunque necessaria l’integrazione nel Modello di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l’identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l’introduzione all’interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello o del Codice Etico.

La Società al fine di garantire l’efficacia del sistema di *whistleblowing* ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un’irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di valutazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-*bis*, D. Lgs. n. 231/2001).

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-*ter* e 2-*quater*, D.Lgs. n. 231/2001). Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Società, sono i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate ed inviate all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito: ODVZINFO@zucchetti.it sia attraverso comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo: Zucchetti S.p.a., via Dante 17, 26900 Lodi (LO), Att.ne Mario Brocca.

Nel caso in cui il whistleblower preferisca effettuare una segnalazione anonima, la stessa dovrà essere redatta in formato cartaceo e riposta in busta chiusa all'interno di una "cassetta postale" appositamente dedicata, presente in sala pausa.

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La *Whistleblowing Policy* adottata in data 04/03/2019 dalla Società disciplina dettagliatamente i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato, fornendo le opportune indicazioni relative alla policy adottata.

12 Sistema sanzionatorio

12.1 Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, fermo restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Le

sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società. Dopo le opportune valutazioni, l'OdV informerà il titolare del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

12.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, in conformità con quanto previsto dal CCNL Terziario distribuzione e servizi, in quanto regolamento interno della Società, integrante anche i contratti di lavoro subordinato stipulati dalla Società, costituisce un insieme di regole alle quali il personale della Società deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni previste nel CCNL. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei **lavoratori Dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro**, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. In particolare, i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di categoria, a seconda della gravità delle mancanze, si articolano in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione;

- licenziamento.

Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione, la sanzione del richiamo;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, la sanzione costituita dalla sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.

Nel caso di reiterazione di violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità o che hanno esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

Se la violazione riguarda i **dirigenti**, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed al Vertice Aziendale, nella persona dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda un **amministratore della Società**, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Vertice Aziendale e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. In questo caso, il Vertice Aziendale può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

In caso di violazione da parte di un **componente del collegio sindacale**, il Vertice Aziendale, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

I rapporti con le **terze parti** sono regolati da adeguati strumenti contrattuali che prevedono clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. In particolare, il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione di diritto ex-art. 1456 cc e/o per giusta causa dei medesimi rapporti, come appropriata per il rapporto in questione, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

13 Comunicazione e formazione

La comunicazione all'interno alla Società e la formazione relativa al presente Modello sono affidate all'Amministratore Unico che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tali destinatari.

Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del presente documento è comunicata a tutto il personale aziendale mediante la pubblicazione sulla intranet aziendale e tramite apposita comunicazione a cura del Vertice Aziendale.

Ai nuovi assunti, invece, è consegnato un set informativo (es. Codice Etico, CCNL, Modello di organizzazione, gestione e controllo, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La comunicazione agli altri Destinatari del Modello, invece, viene effettuata dalle funzioni direttamente collegate ai Destinatari stessi. L'OdV determina le modalità di attuazione ai soggetti destinatari del Modello esterni alla Società.

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutto il personale di tutte le direzioni e funzioni aziendali. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti nella loro generalità, ai Dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, agli Amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi degli stessi.

La formazione del personale deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- obbligatorietà;
- diversificazione;
- reiterazione.

Parte Speciale

1 Principi generali

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera, ha identificato le Attività Sensibili (tramite il control and risk self assessment) suddivise per tipologia di reato (indicati nella Parte Generale del presente Modello) ed elencate nei paragrafi successivi, nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato principi generali di comportamento e protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le Attività Sensibili (Codice Etico), e protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

Tali misure sono state assunte, in rapporto alla natura e alla dimensione della struttura organizzativa specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, in maniera concretamente idonea a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività:

- a) assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono disciplinare l'attività medesima;
- b) verificando la capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

2 Regole generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, indicati della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo di cui ai successivi paragrafi, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

3 Aree sensibili individuate dal Risk Assessment

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il Modello 231 di Zucchetti Informatica è stato elaborato attraverso la rilevazione delle attività e delle prassi aziendali (tramite interviste al personale e all'analisi della documentazione interna), ipotizzando gli scenari ipotetici di commissione dei reati presupposto, e valutandone l'effettiva applicabilità reale e concreta.

Il risultato di questa attività di Risk Assessment ha messo in luce per ognuno dei reati presupposto il livello dei:

- Rischi inerenti (ossia quelli intrinseci, senza considerare delle attività di controllo e prevenzione);
- Controlli esistenti (con riferimento alle procedure specifiche, quando applicabile);
- Rischio residuo (ossia il Rischio al netto delle attività di controllo e prevenzione).

Nelle sezioni successive, verranno riportati:

- Fattispecie di Reato (con indicazione dei riferimenti normativi);
- Aree di rischio (ossia le aree/attività nelle quali potrebbe concretamente essere commesso uno dei reati presupposto);
- Procedure Organizzative Interne Correlate (rimando alle procedure interne aziendali contenenti i controlli ritenuti efficaci); Principi di comportamento (linee guida e principi generali che indicano le modalità di esecuzione delle attività ritenute a rischio).

A Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Premessa

Ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001, sono considerati "Pubblica Amministrazione" tutti quei soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono:

- attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;
- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'Incaricato di Pubblico Servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale Incaricato di Pubblico Servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della società Autostrade.

A.1 Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli **artt. 24, 25 e 25-decies** del Decreto.

A.1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24-25 del Decreto)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui, con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, un soggetto impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontani gli offerenti. Il reato si configura anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Il reato si configura nelle ipotesi in cui un soggetto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o

di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso di commissione di frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali assunti nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 (che si applicano anche nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale/l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche (tra cui contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati).

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie, ovvero membri di assemblee parlamentari internazionali.

I soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (v. art. 322-*bis*, co. 3, c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un Pubblico Ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

La rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali **ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria**»¹.

A.1.2 Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere², salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.1.3 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. In tal caso essi sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Una subparte della fattispecie riguarda, poi, coloro i quali promettono o elargiscono denaro o altre utilità alle figure sopra individuate.

Tale fattispecie viene considerata all'interno del presente Modello in quanto Zucchetti Informatica intrattiene rapporti commerciali e svolge gare di appalto anche con enti privati, utilizzando modalità e presidi di controllo analoghi a quelli previsti nella gestione delle gare pubbliche come previsto dalle procedure interne "POI-Fornitori" e "POI GP".

A.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili alle fattispecie di seguito descritte.

1. Gestione della partecipazione a Gare Pubbliche;
2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, nonché in caso di verifiche ed ispezioni;

¹ La norma è stata modificata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, art. 3.

² Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

3. Gestione di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
4. Rapporti con le istituzioni e/o con gli organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
5. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;
6. Selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali;
7. Gestione dei flussi finanziari;
8. Gestione delle assunzioni e del sistema premiante;
9. Gestione di omaggi, atti di liberalità o iniziative sociali;
10. Organizzazione e/o sponsorizzazione di eventi promozionali;
11. Utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine e pubblicità (ad es. concessione di omaggi, comodati gratuiti, spese di rappresentanza ecc.);
12. Gestione dei contenziosi giudiziali e/o gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti o terzi coinvolti in procedimento giudiziari.
13. Gestione della partecipazione a gare/licitazioni private;
14. Gestione delle erogazioni pubbliche.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Si precisa che, all'esito di un'attività di *risk assessment*, la Società ha ritenuto rilevanti per l'attività aziendale i reati di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 535 c.p. e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 535 bis c.p. (inseriti nel novero dei reati presupposto del D.lgs. 231/01 dal D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137).

La prevenzione dalla commissione dei predetti reati è realizzata attraverso l'applicazione dei Principi di Comportamento e dei Presidi di Controllo già previsti dalla presente Parte Speciale del Modello, in particolare, in relazione alle seguenti Aree di rischio, disciplinate nei paragrafi che seguono:

1. Gestione della partecipazione a Gare Pubbliche;
2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, nonché in caso di verifiche ed ispezioni;
5. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;
7. Gestione dei flussi finanziari;
9. Gestione di omaggi, atti di liberalità o iniziative sociali;
10. Organizzazione e/o sponsorizzazione di eventi promozionali;
11. Utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine e pubblicità (ad es. concessione di omaggi, comodati gratuiti, spese di rappresentanza ecc.);
13. Gestione della partecipazione a gare/licitazioni private;
14. Gestione delle erogazioni pubbliche.

A.3 Principi di Comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

1. **Gestione della partecipazione a Gare Pubbliche;**
2. **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, nonché in caso di verifiche ed ispezioni;**
3. **Gestione di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;**
4. **Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o con gli organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge.**
13. **Gestione della partecipazione a gare/licitazioni private.**

La gestione dei rapporti con soggetti pubblici, per la partecipazione a gare pubbliche, per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, la gestione di adempimenti, verifiche ed ispezioni e di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali e la gestione dei rapporti con le istituzioni e/o con gli organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, nonché la partecipazione/esecuzione di gare/licitazioni private potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e del delitto di corruzione privata.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o di altro soggetto privato che indica una gara/licitazione (sia nel corso della trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione sia una volta che questi siano conclusi, se tenuti nei confronti dei funzionari che hanno trattato o preso decisioni per conto della Pubblica Amministrazione) è fatto obbligo:

- di operare nel rispetto del Codice Etico;
- di assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- di assicurare che i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Vertice Aziendale, ovvero dalle persone da questi delegati;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione con la Pubblica Amministrazione o con la committente privata, attraverso la redazione e archiviazione di memoranda interni;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica o privata, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione o alla committente privata sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;

- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione o alla committente privata sia prodotta, in tutto o in parte, con il supporto di soggetti terzi, di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali" della presente Parte Speciale;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione o alla committente privata, di sottoporre al Legale Rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o responsabili della committente privata senza la presenza di almeno un'altra persona (anche terza), ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici (salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque conformi alla normale pratica commerciale), anche a seguito di illecite pressioni, a titolo personale a pubblici funzionari o ad interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere;
- tenere ed intraprendere tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o della committente privata;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
- far rappresentare la Società da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse; in ogni caso costoro, ed il loro personale, sono soggetti alle stesse prescrizioni che vincolano i Destinatari;
- presentare dichiarazioni e attestazioni non precise e/o non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

5. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

La **selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale o sottoposto stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i predetti soggetti al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Fermo restando quanto espressamente indicato dalla procedura POI-Fornitori, che delimita i comportamenti e le azioni da intraprendere nell'attività di selezione e gestione dei fornitori, nella gestione di tali rapporti la Società deve introdurre nei contratti delle clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiari di aver preso visione del rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico adottati da Zucchetti Informatica e si impegna pertanto ad attenersi alle prescrizioni ivi contenute;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., o prevedere un'apposita clausola risolutiva espressa per i fatti più gravi.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società dovrà darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni di controparte.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei fornitori;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- creare una specifica anagrafica fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative dello stesso, ovvero: il Legale Rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica svolta;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e Partner commerciali, attraverso ad esempio, la richiesta di brochure informative, Certificati di Camera di Commercio con dicitura antimafia e fallimentare carichi pendenti, Visure Camerali, DURC, LUL, Autodichiarazione dei Requisiti Tecnico-Professionali e ogni altra informazione utile. Qualora, attraverso l'analisi della documentazione sopracitata, l'affidabilità del fornitore non risultasse elevata, la Società si riserva di richiedere al fornitore ulteriore documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti per poter proseguire la gara d'appalto.
- In caso di acquisto per rivendita di prodotti per forniture occasionali o da nuovi fornitori, la Società terrà particolare attenzione all'attendibilità commerciale, strutturale e finanziaria del fornitore e del cliente, verificando anche dati terze.
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione di un'apposita scheda e della relativa documentazione di supporto;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;

- verificare la rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;
- di applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "Sistema disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e come riportato all'interno dei contratti di appalto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di consulenti, Partner e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

6. Selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali.

La **selezione e gestione dei consulenti e delle prestazioni professionali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale o sottoposto stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui, al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Fermo restando quanto espressamente indicato dalla procedura denominata POI-Fornitori e POI Gestione Prodotti, che delimita i comportamenti e le azioni da intraprendere nell'attività di selezione e gestione dei fornitori, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali a terzi, **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico e delle leggi e normative vigenti ed osservare le eventuali regole e/o consuetudini interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i consulenti esterni;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, consulenti e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza, tenendo in espressa considerazione i profili etici della parte (ivi compresa l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 o il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al Modello organizzativo della Società richieste alle terze parti);
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D.lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/professionista risulti da atto scritto;
- il responsabile gerarchico che identifica e negozia la consulenza deve attestare, con dichiarazione da inviare all'area amministrazione prima del pagamento e da archiviare presso la Società, la congruità

del corrispettivo pattuito. Tale attestazione potrà essere espressa anche mediante l'invio di apposita e-mail;

- verificare che il compenso dei consulenti esterni sia strettamente commisurato alla prestazione indicata nel contratto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- assegnare incarichi di consulenza a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- impegnare la Società con ordini/contratti verbali con il consulente;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura / parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/il ricevimento per prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori di quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti, in tutto o in parte.

7. Gestione dei flussi finanziari

La **gestione dei flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale o sottoposto di Zucchetti Informatica utilizzi le risorse finanziarie della Società per commettere azioni corruttive.

Nella gestione dei flussi finanziari la Società deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura. È esclusa da tale ambito la c.d. "Procedura Cassa".
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore;

- in caso di attività con clienti che commercializzano all'estero, porre particolare attenzione alle lettere d'intento³ ed alle relative dichiarazioni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito.

8. Gestione delle assunzioni e del sistema premiante.

L'attività di gestione delle assunzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora la Società assuma una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio o ad un soggetto apicale di una committente privata, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

La gestione del **sistema premiante** potrebbe presentare profili di rischio inerenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere azioni corruttive nei confronti di funzionari pubblici.

Ai Destinatari coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale e nella gestione del sistema premiante è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro; garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- curare che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;

³ La dichiarazione di intento è il documento con il quale l'esportatore attesta al Fisco, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di legge per essere definito "abituale", requisito che gli consente di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA. Con la dichiarazione d'intento l'esportatore abituale manifesta altresì al proprio fornitore la volontà di acquisto beni e servizi senza pagamento IVA nei limiti di un determinato plafond. La dichiarazione può riguardare una o più operazioni tra esportatore e fornitore. La validità è limitata all'anno solare di riferimento, dunque mai oltre il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce.

- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- Qualsiasi assunzione o avanzamento di carriera anche di impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) dovrà avvenire tenendo conto esclusivamente delle necessità tecnico-produttive della Società, a prescindere da qualsiasi rapporto precedentemente intercorso.

9. Gestione di omaggi, atti di liberalità o iniziative sociali;

10. Organizzazione e/o sponsorizzazione di eventi promozionali;

11. Utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine e pubblicità (ad es. concessione di omaggi, comodati gratuiti, spese di rappresentanza ecc.).

La gestione di omaggi, atti di liberalità, di iniziative sociali, l'organizzazione o la sponsorizzazione di eventi promozionali e l'utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di immagine e pubblicità possono presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Tale rischio si realizza qualora la Società conceda omaggi o liberalità di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a soggetti in conflitto d'interessi con quest'ultimi, al fine di compiere azioni corruttive e ottenere benefici o quando la Società sponsorizzi eventi organizzati da soggetti terzi a valori non congrui, al fine di dotare questi ultimi di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione di omaggi e liberalità, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nella presente Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico di cui la Società si è dotato.

Omaggi di cortesia o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore. In ogni caso, tali donativi devono essere sempre effettuati in conformità alle regole interne e/o consuetudini nel tempo adottate e documentati in modo adeguato.

In particolare, sono ammessi regali ed omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo quanto previsto dal Codice Etico.

L'accettazione di attività ricreative aziendali normali cui il donatore sia presente (pranzi, cene, spettacoli teatrali, eventi sportivi o altro) è considerata un'azione appropriata se di natura ragionevole e se le attività si svolgono nel corso di riunioni o al fine di promuovere il miglioramento dei rapporti commerciali.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice Etico. Occorre altresì dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

Con specifico riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico e conformemente alla policy aziendale;
- non prendere in considerazione sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati destinati personalmente a rappresentanti o funzionari della Pubblica Amministrazione, in particolare se formulati in occasione di specifici rapporti di affari, operazioni commerciali o eventi politici/elettorali;
- garantire che le stesse rientrino negli ambiti consentiti dalla Società (eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale ed artistico) Esse possono essere anche finalizzate alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per la Società);
- verificare che rientrino nell'ambito di uno specifico budget approvato dai vertici della Società e che abbiano importi non esorbitante rispetto alla gestione d'affari della società o comunque siano giustificate economicamente rispetto all'obiettivo commerciale cui la sponsorizzazione è finalizzata;
- verificare che i beneficiari delle iniziative siano soggetti dotati di adeguati requisiti e operino nel rispetto dei principi della Società e che la liberalità non abbia una controprestazione;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che siano formalizzate attraverso adeguati strumenti contrattuali.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni al fine di assicurare alla Società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- promettere o concedere contributi per sponsorizzazioni connessi con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business.

12. Gestione dei contenziosi giudiziari e/o gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

L'attività di **gestione del contenzioso** manifesta profili di rischio legati alla fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è **fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio inerenti il reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui un dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società stessa.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo operare nel rispetto del Codice Etico e di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, se e in quanto possa riguardare il loro rapporto lavorativo prestato o comunque ad essa strettamente attinente, o che in ogni modo riguarda gli interessi della Società;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;

- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

14. Gestione delle erogazioni pubbliche

La **gestione delle erogazioni pubbliche** potrebbe presentare profili di rischio inerenti alla commissione dei reati di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Nell'ambito delle attività di gestione delle erogazioni pubbliche è **fatto obbligo** di:

- rispettare il sistema di procure/deleghe, in modo tale che gli atti e i documenti destinati alla Pubblica Amministrazione al fine del conseguimento della erogazione/finanziamento/agevolazione vengano sottoscritti solo dai soggetti a cui è stato formalmente attribuito il relativo potere;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella richiesta/gestione delle erogazioni pubbliche, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ovvero con i suoi rappresentanti/esponenti, devono essere improntati a principi di trasparenza, diligenza e professionalità;
- i destinatari coinvolti nella gestione delle erogazioni pubbliche sono tenuti a fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- comunicare dati falsi o alterati al fine di ottenere indebitamente una erogazione pubblica;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore circa la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della erogazione pubblica;
- chiedere o indurre i rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la gestione del rapporto con la Società;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla Società.

La Società, inoltre, prevede dei meccanismi di accertamento dell'effettiva destinazione dell'erogazione alle finalità per le quali è stata concessa, anche attraverso l'accurata rendicontazione dell'attività svolta qualora previsto.

La tracciabilità dell'attività svolta è garantita attraverso l'archiviazione in apposite cartelle informatiche della documentazione relativa alle predette attività.

A.4 Procedure organizzative interne correlate

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche Procedure interne, che regolano le attività operative svolte all'interno delle aree di rischio sopra indicate.

In particolare, le principali, e maggiormente correlate ai profili di rischio individuati sono:

- POI-Gare - Gest. Gara Appalto
- POI-Rimborso-spese
- POI-Omaggi E Liberalità
- POI-Tracciabilità Erogazioni Pubbliche
- POI-Prestazioni Professionali
- POI-Fornitori
- POI-GP Gestione Prodotti
- POI_Ven
- Codice Etico

A.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. **artt. 24, 25 e 25-decies** del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

B. Delitti informatici

B.1 *Fattispecie di reato rilevanti*

B.1.1 I reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Un sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Un sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui si oltrepassano abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che una persona abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione.

***Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quater c.p.)***

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi idonei ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la produzione, riproduzione, diffusione, importazione, comunicazione, consegna, messa a disposizione di altri ovvero installazione di apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri ovvero installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto

da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica viola gli obblighi imposti dalla legge per il rilascio del certificato, al fine di trarne un ingiusto profitto o arrecare danno ad altri.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

B.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati sono riconducibili a:

1. Gestione della sicurezza informatica ed installazione di software
2. Trattamento dati personali

B.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai "Destinatari", come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamato.

La gestione dei presidi informatici di Zucchetti Informatica è svolta in outsourcing da Zucchetti S.p.A. in ossequio agli accordi presi. A questo proposito, comunque, l'attività svolta è garantita dalla sussistenza dei seguenti presidi:

1. i server applicativi centralizzati sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;

2. l'accesso ai suddetti locali è riservato al solo personale IT;
3. le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente dispone di propri privilegi di accesso;
4. la rete è protetta da firewalls e da software antivirus, ripetutamente aggiornati;
5. i backup dei dati residenti sui server sono salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del Codice Etico;
- utilizzare le risorse informatiche e di rete assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente i propri privilegi di accesso ai sistemi informativi della Società, evitandone la cessione (anche ai colleghi) e la conoscenza degli stessi da parte di terzi;
- aggiornare periodicamente le password;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali e per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione IT.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati e garantiti da Zucchetti S.p.A. anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Oltre le regole suindicate, la Società:

- adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- assicura che l'estrazione, la copia, il salvataggio e la stampa su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti apicali e sottoposti con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche;
- la Società assicura la progressiva istituzione di dispositivi tecnologici che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti tra utenti.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi; diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa; duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio (L. 633/1941).

B.4 Procedure organizzative interne correlate

- Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali
- Procedura di assistenza
- Obbligo di riservatezza
- IdL-CALL (istruzioni di lavoro per il call center)
- Lettere di incarico
- Codice Etico
- Registro dei trattamenti dei dati personali GDPR

B.5 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. **art. 24-bis** del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

C. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1)

C.1. Fattispecie di reato rilevanti

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma punisce chiunque nell'esercizio dell'attività compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, diretti a scoraggiare la concorrenza. Rientrano in tale fattispecie (e la pena è aumentata) anche gli atti di concorrenza che riguardano un'attività finanziaria dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, l'acquirente riceva una cosa mobile per un'altra, o diversa per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quanto pattuito all'interno di uno scambio commerciale tra privati, non rispettando quindi il principio della buona fede.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, non rispettando pertanto il principio della buona fede.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter)

Tale fattispecie di reato ha lo scopo di tutelare la proprietà industriale, impedendo, a chiunque possa conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, di fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa

pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.

C.2 Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio sono riconducibili a:

1. Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi;
2. Selezione e gestione delle consulenze e prestazioni professionali;
3. Gestione della partecipazione a Gare/licitazioni Private.

C.3 Principi di comportamento

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*bis*1 del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamato.

A questo proposito, la Società prevede lo svolgimento dell'attività in virtù, se previsto, della legittima titolarità dei diritti di gestione e sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli.

Inoltre, la Società proibisce:

- di utilizzare segreti aziendali altrui;
- di adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- di porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- di introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi;

C.4 Procedure organizzative interne correlate

- POI-GARE Gest. Gara Appalto
- POI-Fornitori
- Codice Etico
- POI-GP Gestione Prodotti
- POI_Non_Conformità
- POI_Ven

C.5 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. **artt. 25-*bis*1** del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

In particolare, l'OdV può richiedere ad un soggetto coinvolto in una o più attività sensibili, la compilazione di apposito flusso informativo relativo all'attività svolta nelle periodicità dallo stesso indicate. Tale flusso ha come scopo quello di permettere all'OdV della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

D Reati Societari

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

D.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto.

D.1.1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena sopra riportata quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2622 c.c.)

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla realizzazione delle attività di cui sopra che configurano la fattispecie di reato in oggetto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali⁴.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

⁴ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'"ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro vigilanza dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

D.2 Aree a rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a:

1. Predisposizione del bilancio;
2. Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;
3. Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e con altri Organi Sociali.

D.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

1. Predisposizione del bilancio

Le attività connesse alla **predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al

vero o in caso di omissione o alterazione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari quali il Collegio Sindacale, i Soci, gli Amministratori non esecutivi ed i terzi in genere.

Inoltre, la Società potrebbe incorrere nel rischio di impedito controllo ai soci, indebita restituzione dei conferimenti ai soci, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio dei creditori e formazione fittizia del capitale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati è **fatto obbligo** di:

- a. operare nel rispetto del Codice Etico;
- b. garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- c. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, attenendosi ai più rigorosi principi di correttezza, trasparenza e veridicità;
- d. rispettare le norme di legge, i principi contabili applicabili e le regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- e. registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- f. procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- g. assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- h. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- i. gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- j. garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- k. improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- l. gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni

- di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- m. effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
 - n. assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
 - o. effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci;
 - p. procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione;
 - q. operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
 - r. segnalare al Responsabile di Funzione e, da parte di questi, eventualmente all'Amministratore Delegato competente, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali che comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- a. porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d. ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- e. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- f. procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- g. ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- h. alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- i. presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

2. Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di influenza illecita sull'assemblea, nel caso in cui la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.

Le operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale qualora gli Amministratori e/o i Soci compiano operazioni illecite che vanno a intaccare il patrimonio della Società.

I soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, vengono predisposte, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, delle procedure operative di controllo sulle fasi di:

- a. regolare convocazione dell'assemblea;
- b. deposito di ogni altro documento idoneo all'assunzione delle delibere da parte dei soci;
- c. regolare esercizio del diritto di voto.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

La funzione delegata è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria, ove e nella misura applicabile, a svolgere adeguate valutazioni in merito alla congruità e ragionevolezza dell'operazione e delle sue principali caratteristiche nell'ambito della strategia di crescita, sviluppo e posizionamento della società sul mercato, anche con riguardo alle strategie dei concorrenti, analizzando informazioni contenenti, in via esemplificativa:

- a. descrizione quali-quantitativa del target (analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- b. caratteristiche, ruoli e soggetti coinvolti nell'operazione;
- c. struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- d. modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti;

La suddetta documentazione deve essere esaminata, condivisa e validata per l'approvazione definitiva da parte del Vertice Aziendale o altra persona formalmente delegata, con un congruo anticipo. La funzione delegata predispose per ciascuna operazione, un'apposita pratica da archiviare. La pratica contiene anche documentazione attestante la fase deliberativa.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

3. Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e gli Organi Sociali

La **gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli Organi Sociali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di impedito controllo, nel caso in cui dovesse in qualsiasi modo essere impedita o anche solo ostacolata nell'interesse della Società (ad esempio, attraverso l'occultamento anche parziale di documenti o informazioni riguardo la propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria) l'attività di controllo attribuita al Collegio sindacale o agli Organi Sociali.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con gli organi di controllo **è fatto obbligo** di:

- a. operare nel rispetto del Codice Etico;
- b. mantenere, nei confronti dei predetti soggetti, un comportamento corretto, integro e collaborativo che consenta agli stessi l'espletamento della loro attività di controllo;
- c. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d. mantenere traccia della documentazione richiesta dagli organi di controllo e di quella consegnata;
- e. comunicare, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nell'espletamento delle predette attività, quali, ad esempio, comportamenti non uniformati a quanto previsto dal Codice Etico della Società e da quanto previsto nella presente parte speciale del Modello.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di ostacolare le attività di controllo dei Sindaci e degli altri organi di controllo:

- a. occultando la documentazione necessaria allo svolgimento delle previste attività di controllo da parte di Soci, Sindaci e altri organi di controllo istituzionali;
- b. fornendo dati e documenti in modo non preciso e in un linguaggio non chiaro, non oggettivo o non esaustivo;
- c. fornendo informazioni non accurate, non complete, non fedeli e non veritiere;
- d. tenendo comportamenti che ostacolano l'esecuzione delle attività di controllo da parte di Sindaci e degli altri organi di controllo istituzionali.

D.4 Procedure Organizzative Interne correlate

- Codice Etico
- POI-GP Gestione Prodotti
- POI-Non Conformità

D.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. **art. 25-ter** del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente

all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

E Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

E.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-*septies* del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando viene cagionata per colpa la morte di una persona è punito, considerando come circostanze aggravanti la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta speciale abilitazione.

Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

E.2 Aree a rischio

L'area di rischio della Società è riconducibile alla materia sulla salute e sicurezza sul lavoro, per l'applicazione di misure di sicurezza e obblighi di prevenzione.

E.3 Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai "Destinatari", come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 24-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamato, nonché comportamenti che possano violare la normativa in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro.

L'attività sensibile viene declinata in quattro fasi, in conformità alla certificazione OHSAS 18001, di cui è dotata la Società. Il sistema dei controlli con riferimento alla materia antinfortunistica, prevede in relazione ad ognuna delle quattro fasi sotto indicate l'adozione standard di controllo per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro:

1. *pianificazione*: attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;
2. *attuazione e funzionamento*: attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;
3. *controllo e azioni correttive*: attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione di audit periodici;
4. *riesame della Direzione*: attività di riesame periodico da parte del vertice aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda, generalmente previste all'interno delle normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ispirate dal principio del costante monitoraggio e del miglioramento continuo della corretta applicazione delle disposizioni aziendali.

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra riportate, è previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari – in via diretta per gli esponenti aziendali e tramite specifiche clausole contrattuali per i collaboratori esterni ed i partners – di osservare i seguenti principi generali di comportamento, definiti in conformità alle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società.

A questo proposito, la Società richiede:

- a) a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- b) al Datore di Lavoro, ai Delegati del Datore di Lavoro, e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- c) ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- d) ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- e) a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

E.4 Procedure organizzative interne correlate

- DVR
- DUVRI
- Manuale OHSAS 18001

E.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-*septies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

F Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- c. definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- d. supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

F.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-*octies* del Decreto.

F.1.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi attingere a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter, comma 1 c.p.)

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi dei propri crimini, siano essi delitti o contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. È il caso, ad esempio, di colui che evade il fisco immettendo direttamente i proventi derivanti da quest'attività illecita nell'economia legale.

F.2 Aree a rischio

L'area di rischio della Società, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio è riconducibile alla **gestione dei flussi finanziari e di altre operazioni infragruppo**.

F.3 Principi di comportamento

Una **gestione** poco trasparente **dei flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio inerente i delitti di criminalità organizzata e ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, trasferendo somme di denaro, presti supporto finanziario ad organizzazioni criminali organizzate oppure qualora la Società riceva somme di denaro provenienti da delitto, o utilizzi legalmente somme derivanti da un proprio comportamento illegale.

Per i principi di comportamento relativi alla gestione dei flussi finanziari, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria", che, per comodità si riportano integralmente:

Nella gestione dei flussi finanziari la Società deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura. È esclusa da tale ambito la c.d. "Procedura Cassa".
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutti le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare pagamenti dei quali non sia stata attestata la congruità del corrispettivo pattuito.

F.4 Procedure organizzative interne correlate

- POI-Rimborso Spese
- POI-Tracciabilità Erogazioni Pubbliche
- POI-GP Gestione Prodotti
- POI-Fornitori
- POI-Cassa Contanti
- Codice Etico

F.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

G Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

G.1 Fattispecie di reato rilevanti

Legge n. 633/1941 art. 171 comma 1 lett. a)-bis e comma 3

Il reato si configura quando un soggetto, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Legge n. 633/1941 art. 171-bis

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Legge n. 633/1941 art. 171-ter

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1 c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

G.2 Aree a rischio

L'area di rischio della Società, con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore è riconducibile all'acquisto e gestione dei software e la successiva manutenzione ed assistenza, interventi sui programmi da parte dei tecnici e gestione delle banche dati (accessi, riproduzioni, ecc.)

G.3 Principi di comportamento

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento in conformità ai principi contenuti nel Codice Etico ed è fatto assoluto divieto di porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 25-*novies* del Decreto.

A questo proposito, la Società prevede:

- l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale;
- l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con società terze nel rispetto dei diritti di proprietà industriale spettanti alle stesse;
- l'inserimento, ove opportuno, di specifiche clausole contrattuali che tutelano Zucchetti informatica da ogni eventuale responsabilità in caso di forniture di materiali provvisti di indicazioni/denominazioni specifiche/titoli/segni distintivi ove previsti.

La Società proibisce:

- di riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- di fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- di impiegare per finalità aziendali beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare;
- di impiegare beni aziendali (come fotocopiatrici, sito web, copisterie o altro) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito.

G.4 Procedure organizzative interne correlate

- Regolamento per utilizzo sistemi informatici
- POI-GP Gestione Prodotti
- POI-Fornitori
- Codice Etico

G.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

H Reati ambientali

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b. supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

H.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-*undecies* del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui all'articolo 452-*bis* è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06 art. 256 comma 1)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Miscelazione di rifiuti (D.Lgs 152/06 art. 256 comma 5)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Violazione degli obblighi di comunicazione e dei formulari (D.Lgs 152/06 art. 258 comma 4)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

H.2 Aree a rischio

L'area di rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, è riconducibile alla gestione dei rifiuti ed è connessa al mantenimento della conformità alla legislazione ambientale.

H.3 Principi di comportamento

La gestione dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio inerente ad una gestione burocratica ed operativa non corretta dei rifiuti, non conforme alla normativa nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società non disponga delle necessarie autorizzazioni ambientali, non presenti la documentazione prevista dalla legge nei termini o la presenti incompleta o errata.

Al fine di evitare comportamenti fraudolenti, la Società richiede:

- a) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- b) di osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti ed in particolare i requisiti normativi e autorizzativi vigenti per le attività di trasporto/trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti;
- c) di garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;

- d) di rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- e) di monitorare le prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti.

La Società proibisce di:

- a. effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- b. predisporre ovvero utilizzare un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- c. ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di Zucchetti Informatica, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- a. essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- b. contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- c. contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- d. contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001.

H.4 Procedure organizzative interne correlate

POI-Ciclo di Vita Aee
POI-Ciclo di Vita Raee
Manuale ISO 14001
Manuale EMAS
Codice Etico

H.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare

tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

I Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I.2 Fattispecie di reato rilevanti

Impiego di lavoratori irregolari (D.Lgs. n. 286/1998 art. 22, comma 12-bis)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

I.2 Aree a rischio

La gestione e la selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione all'impiego di lavoratori stranieri che potrebbero risultare irregolari, nel caso in cui avvenga la selezione e l'assunzione di lavoratori stranieri senza un corretto monitoraggio del permesso di soggiorno.

I.3 Principi di comportamento

La selezione e la gestione di lavoratori stranieri deve avvenire rispettando le prescrizioni del presente Modello. In particolare, per i principi di comportamento relativi all'assunzione di personale, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria – n. 8 Assunzione del personale e sistema premiante".

La società impone all'atto di assunzione di personale straniero di esibire in originale regolare permesso di soggiorno valido all'atto dell'assunzione.

La Società monitora altresì la validità del permesso di soggiorno del dipendente in relazione alla scadenza del documento, richiedendo al dipendente, se del caso, copia della richiesta del rinnovo del permesso e della concessione dello stesso da parte delle autorità competenti.

I.4 Procedure organizzative interne correlate

DVR e Codice Etico, in linea con la normativa di settore.

I.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

L Reati tributari

L.1 Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

Il reato si configura in capo a chi, al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA, si avvalga di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

Il reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, vengano compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero ci si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente ricorrono le seguenti condizioni: a) l'imposta evasa è superiore a euro trentamila e b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

La fattispecie riguarda le ipotesi residuali rispetto a quelle previste agli artt. 2 e 3, che riguardano l'indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'imposta evasa è superiore a euro centomila e b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)

Il reato si configura in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi/IVA quando è obbligatoria per legge e l'imposta evasa è superiore ad euro cinquantamila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

Il reato riguarda i casi di emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, realizzata per consentire a terzi l'evasione delle imposte dirette o IVA.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)

Il reato si configura nel caso di mancato versamento delle somme dovute all'erario grazie all'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a euro cinquantamila.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 D.lgs. 74/2000)

Il reato si configura nel caso di chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi e sanzioni amministrative relative a dette imposte per un ammontare complessivo

superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Inoltre, il medesimo reato si configura quando, per ottenere un pagamento parziale di tributi e accessori, venga indicato nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila.

L.2 Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati tributari, sono riconducibili alle attività aziendali di seguito descritte.

1. Gestione del rischio fiscale;
2. Ciclo attivo;
3. Ciclo passivo;
4. Import/export di beni;
5. Payroll e personale;
6. Gestione delle attività accessorie;
7. Tenuta della contabilità e archiviazione della documentazione fiscale;
8. Predisposizione del bilancio;
9. Redazione della dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni IVA;
10. Pagamento delle imposte;
11. Operazioni straordinarie;
12. Rapporti infragruppo.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

L.3 Principi di Comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra riportate, è previsto l'esplicito obbligo a carico dei Destinatari – in via diretta per gli esponenti aziendali e tramite specifiche clausole contrattuali per i collaboratori esterni ed i partners – di osservare i seguenti principi generali di comportamento, definiti in conformità alle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società.

La Società richiede:

- a) osservare tutte le leggi e i regolamenti, sia nazionali che di origine comunitaria, e i protocolli interni nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla tenuta della contabilità, alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, alla predisposizione dei bilanci e, in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante contenente il riferimento a elementi economico-finanziari della Società;
- b) conservare la documentazione contabile e fiscale con diligenza e precisione, in modo tale da consentire la perfetta ricostruzione delle operazioni alle quali la stessa si riferisce e da permetterne il controllo da parte degli Organi di controllo interni nonché della Pubblica Autorità in caso di ispezione fiscale;

- c) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge.

La Società proibisce di:

- a) emettere, contabilizzare e inserire in dichiarazione fatture o altri documenti indirizzati a soggetti diversi dai reali destinatari ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
- b) compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'Amministrazione finanziaria in errore;
- c) occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- d) compiere alienazioni simulate o altri atti fraudolenti su beni della Società o di terzi idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

L.3.1. Gestione del rischio fiscale.

La gestione del rischio fiscale concerne l'organizzazione aziendale con riferimento ai criteri di *tax risk management* adottati. Nella presente attività si attuano i seguenti presidi di controllo:

- la Società si avvale di consulenti esterni esperti in materia fiscale;
- nel caso di realizzazione di un'operazione rilevante dal punto di vista economico/fiscale, è previsto il coinvolgimento e supporto del consulente esterno;
- il consulente fiscale si confronta periodicamente con il CdA per aggiornarlo in merito a novità o modifiche normative che implicano l'assunzione di decisioni da parte dell'organo amministrativo.

L.3.2. Ciclo attivo

L'attività, che comprende la negoziazione dei contratti, la predisposizione delle fatture, la gestione degli incassi e delle note di credito, nonché l'archiviazione della documentazione rilevante è presidiata come segue:

- i nuovi clienti vengono qualificati attraverso la raccolta di informazioni quali: dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA. I dati raccolti vengono inseriti in anagrafica e aggiornati periodicamente;
- l'Ufficio Crediti effettua una verifica di solvibilità sul cliente e un'analisi commerciale per verificare affidabilità economico-commerciale e capacità di spesa;
- a seconda della rilevanza del progetto/della tipologia di cliente, i commerciali ricorrono a strumenti per effettuare Report Credit Check e rilevare eventuali negatività o indicatori di crisi;
- se il cliente è soggetto estero vengono effettuati controlli ulteriori quali: identificazione dello stato di appartenenza, controllo sul portale VIES per i clienti comunitari e controllo su altro portale dedicato per i clienti extracomunitari. In questo caso nell'anagrafica del cliente vengono indicati i codici di non imponibilità/fuori campo IVA a seconda del Paese di provenienza;

- i commerciali gestiscono le offerte e le trattative con il cliente, alle quali partecipa l'AU solo in caso di particolare complessità o rilevanza della progetto. I prezzi sono personalizzati in base alle esigenze del cliente e, salvo particolari tipi di intervento, non sono previste tariffe standard. Sono invece previste politiche commerciali relative alla scontistica applicabile;
- i contratti sottoscritti dai clienti vengono caricati sul sistema informatico e, insieme ai documenti relativi al rapporto contrattuale e ai documenti di trasporto, vengono inviati al DMS e conservati in sostituzione;
- prima del caricamento dell'ordine del cliente sul sistema informatico, l'Ufficio Amministrazione verifica l'esistenza di tutte le autorizzazioni a procedere con gli sconti/condizioni contrattuali applicate;
- in caso di invio di merce, le fatture e i documenti correlati vengono archiviati in DMS e le sole fatture vengono conservate anche in sostituzione;
- in caso di annullamento dell'ordine, si procede alla cancellazione dal sistema informatico e all'archiviazione della mail del cliente;
- la fattura viene elaborata dall'Ufficio Amministrazione, dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuta prestazione dell'attività (o attivazione del servizio) da parte dell'Ufficio competente;
- la fattura viene inviata al cliente in formato elettronico tramite S.d.i. e contestualmente via mail con copia di cortesia, predisposta sulla base di un format standard;
- l'Ufficio Amministrazione effettua controlli a campione circa la correttezza dei dati inseriti a sistema;
- in caso di errore di fatturazione viene emessa dall'Ufficio Amministrazione una nota di credito, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio competente;
- l'Ufficio Crediti, tramite il sistema gestionale, effettua una verifica ogni 15 giorni dei crediti scaduti e provvede al sollecito dei clienti tardivi;
- il sistema informatico in uso consente l'abbinamento dell'incasso registrato al relativo cliente e il controllo sulla provenienza del pagamento viene effettuato solo in caso di incasso scartato, per mancato abbinamento con il cliente a sistema;
- in caso di provenienza del pagamento da un istituto di credito estero, l'Ufficio Crediti verifica la sede (con particolare attenzione ai casi in cui la sede sia in paradiso fiscale o paese black-list);
- le fatture e i documenti correlati vengono archiviati in DMS e le sole fatture conservate anche in sostituzione;
- l'accesso all'archivio informatico della documentazione relativa al ciclo attivo è consentito solamente ai soggetti che gestiscono le relative attività amministrative e contabili ed ai soggetti che forniscono assistenza tecnica alla procedura software gestionale.

L.3.3. Ciclo passivo

L'attività, che comprende la selezione del fornitore, la negoziazione dei contratti, la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e l'archiviazione della documentazione rilevante, è presidiata come segue:

- i nuovi fornitori vengono selezionati sulla base di tre criteri principali: 1) rapporto qualità/prezzo; 2) tempistiche previste per la fornitura; 3) condizioni di fornitura e pagamento;
- i fornitori selezionati vengono sottoposti a un accertamento di affidabilità economico/finanziaria, tanto più approfondito quanto è più elevato il valore della fornitura richiesta;

- al fornitore selezionato viene richiesta la compilazione di un questionario di pre-qualifica e la trasmissione di una serie di documenti e informazioni, quali – a seconda delle necessità – la visura camerale, il DURC, i LUL dell'operatore incaricato, i documenti relativi al trattamento dei dati personali, DURF, polizze assicurative, licenze, autorizzazioni, POS;
- i dati dei fornitori selezionati vengono inseriti in anagrafica e i documenti consegnati sono conservati nel portale fornitori;
- è previsto il divieto di formalizzare un ordine nei confronti di un fornitore che non è stato previamente qualificato e registrato in anagrafica;
- le trattative con i fornitori sono gestite dai Commerciali e, in caso di forniture di particolare rilevanza/complessità o di elevato valore, è previsto il coinvolgimento dell'AU. Per le forniture relative al *business*, l'Ufficio Amministrativo mette in relazione l'importo dell'ordine del cliente e la spesa di acquisto, calcolando la marginalità che non deve scendere al di sotto di soglie predefinite e, se vi è necessità di applicare particolari condizioni di sconto, viene coinvolto il responsabile dell'Ufficio. Per le forniture di struttura, il prezzo indicato nel preventivo è oggetto di trattativa telefonica, al termine della quale il fornitore invia per iscritto la proposta definitiva che viene allegata al documento di conferma d'ordine e caricata a sistema. È sempre richiesta l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio;
- una volta contrattualizzato il rapporto con il fornitore, l'ODA (Ordine di Acquisto) viene inserito sul sistema informatico, confrontando i dati con quelli archiviati nell'albo, e trasmesso al fornitore da parte dell'Ufficio Amministrazione;
- il controllo circa l'esecuzione della fornitura avviene, per le forniture di prodotti, attraverso la ricezione del DDT di consegna e dell'eventuale riscontro del cliente da parte dell'Ufficio Amministrazione; per le forniture di struttura, l'Ufficio richiedente, una volta ricevuto il bene/servizio, inserisce a sistema il documento di chiusura del servizio (ad es. DDT/chiusura di servizio);
- l'Ufficio Amministrazione verifica la presenza del documento di chiusura del servizio sul sistema, prima di procedere al pagamento della fattura;
- l'Ufficio Amministrazione verifica la corrispondenza tra i dati in fattura e i dati dell'ODA prima della registrazione in contabilità;
- i pagamenti vengono disposti, con modalità tracciabili, dall'Ufficio di contabilità esterno della Zucchetti S.p.A.;
- viene tenuto un calendario delle scadenze relative ai pagamenti effettuati e da effettuare;
- le fatture elettroniche ricevute vengono conservate sia in sostitutiva che in formato cartaceo unitamente alle distinte di bonifico;
- in caso di sensibile scostamento tra il prezzo praticato dal fornitore per la cessione di beni e la media di mercato, prevedere lo svolgimento di una verifica circa le ragioni dello scostamento e la tracciabilità di tale controllo;
- nell'ambito degli appalti di servizi di manodopera la Società ha previsto che:
- per appalti di valore superiore ad € 50.000/anno: viene effettuato un controllo sulla genuinità del contratto da parte di LEG e sono stabiliti controlli per la corretta esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore (ad es. gestione autonoma del personale e degli strumenti di lavoro);
- per appalti di valore superiore ad € 200.000/anno: oltre ai presidi di cui al punto precedente, sono previsti gli opportuni controlli in caso di applicabilità della Legge 157 del 19.12.2019, che introduce in capo al committente (al ricorrere di determinate condizioni) l'obbligo di richiedere ad

appaltatori/subappaltatori copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dei lavoratori impiegati nell'appalto, ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati alle imprese.

L.3.4. Import/Export di beni

L'attività, che riguarda le operazioni transnazionali, le esportazioni, le cessioni intra-UE, le importazioni, le operazioni triangolari e la gestione dei rapporti con i clienti esportatori abituali, è regolata come segue:

- in caso di operazioni commerciali con società estere viene svolto un controllo sul Paese di appartenenza (su VIES se Paese intra-UE, su altro portale dedicato per paese extra-UE);
- nell'anagrafica del fornitore/cliente estero vengono indicati i codici di non imponibilità/fuori campo IVA a seconda del Paese di provenienza;
- i contratti con fornitori/clienti esteri vengono conservati nel DMS;
- in caso di operazione triangolare viene conservata copia dell'ordine del cliente, del DDT e della fattura;
- in caso di cliente esportatore abituale: le lettere d'intento vengono scaricate dal cassetto fiscale e il controllo del plafond viene compiuto in automatico dal sistema informativo. Il sistema segnala un alert se la fattura da emettere supera il limite del plafond del cliente.

L.3.5. Payroll e personale

L'attività, che concerne la gestione di retribuzioni, benefit, accantonamenti, rimborsi spese e spese di rappresentanza, prevede l'applicazione dei seguenti presidi di controllo:

- l'inserimento e la variazione dei dati nell'anagrafica dei dipendenti avvengono sulla base di processi predefiniti e l'elenco viene aggiornato periodicamente;
- HR verifica mensilmente, con l'elaborazione dei cedolini, che tutte le componenti delle retribuzioni siano adeguatamente incluse nel costo del personale;
- la policy aziendale per la gestione rimborso spese prevede che il dipendente inserisca nel sistema informatico in uso gli importi di spesa sostenuti, allegando i relativi documenti fiscali, l'Ufficio Rimborsi esegue i controlli sui dati e documenti inseriti e approva la spesa sull'applicativo, che liquida automaticamente il rimborso nel cedolino paga del dipendente;
- le procedure in essere assicurano che tutti gli accordi relativi ai benefit aziendali siano identificati e classificati per natura e che sia determinata la corretta ed appropriata politica contabile;
- gli accertamenti relativi ai ratei del personale sono calcolati mensilmente, rivisti e riconciliati con la contabilità generale;
- il sistema calcola mensilmente la quota di trattamento di quiescenza (TFR) ed invia tali informazioni alla contabilità generale;
- mensilmente viene effettuata la riconciliazione tra la contabilità generale e i report predisposti dall'ufficio incaricato dell'elaborazione delle buste paga.

L.3.6. Gestione delle attività accessorie

L'attività riguarda la gestione di terreni, impianti, fabbricati, macchinari di cui Zucchetti sia locataria, nonché delle partecipazioni possedute in altre società e la cessione di beni strumentali ed è regolata come segue:

- la cessione delle quote di altre società possedute da ZINFO prevede la gestione delle trattative sul prezzo da parte dell'organo amministrativo e l'affidamento di incarico a consulente esperto (notaio/commercialista) per la formalizzazione dell'atto di vendita;
- per la cessione di beni strumentali di importo superiore alla soglia prevista per il credit check è richiesto di:
 - individuare un soggetto acquirente affidabile secondo i criteri applicati nella qualificazione dei clienti e tracciare l'attività in modo da poterne ricostruire ex-post i caratteri;
 - nel caso di cessione di beni a parti correlate (o società controllate), assoggettare l'opportunità dell'operazione al controllo dell'organo amministrativo.

L.3.7. Tenuta della contabilità e archiviazione della documentazione fiscale

Il processo concerne la gestione della contabilità e la tenuta e archiviazione delle scritture contabili obbligatorie e dei registri IVA ed è così regolato:

la gestione della contabilità è affidata all'Ufficio Contabilità esterno di Zucchetti S.p.A., che rende servizi alla Società sulla base di un apposito contratto;

- l'Ufficio Contabilità esterno utilizza un software con il quale la registrazione di ogni documento contabile comporta l'aggiornamento contestuale del sistema di contabilità generale e del sistema di contabilità analitica;
- i libri sociali sono aggiornati e conservati a cura della Segreteria della Direzione presso la sede di Zucchetti S.p.A.;
- l'Ufficio Contabilità esterno si occupa di stampa e invio in conservazione del libro giornale, delle scritture ausiliarie e del libro cespiti. Le scritture di magazzino, invece, sono stampate dagli Uffici che gestiscono la movimentazione delle merci;
- l'aggiornamento del libro giornale è contestuale all'inserimento delle registrazioni in contabilità. l'Ufficio Contabilità esterno provvede alla stampa dello stesso e all'invio in sostitutiva nei termini di legge;
- l'aggiornamento dei registri IVA è contestuale alla registrazione dei documenti. L'Ufficio Fornitori esterno di Zucchetti S.p.A. si occupa della stampa dello stesso con periodicità mensile;
- la documentazione contabile (libro giornale, libro cespiti, schede contabili, fatture elettroniche) viene archiviata in formato in parte elettronico, la restante documentazione viene invece archiviata in formato analogico;
- la consegna della documentazione contabile alle autorità amministrative richiedenti è responsabilità dei soggetti muniti di apposita delega (orale/scritta a seconda dei casi) dell'AU. La documentazione viene esibita dopo essere analizzata dall'Ufficio Contabilità esterno e dal consulente fiscale se necessario;
- la corretta tenuta della documentazione contabile è oggetto di controllo da parte della Società di Revisione;

- per l'archiviazione informatica delle scritture contabili, sono presenti presidi di sicurezza informatica che riguardano sia le autorizzazioni di accesso, che la tutela della conservazione dei documenti da eventuali attacchi informatici di esterni;
- è previsto un obbligo di tempestiva segnalazione alle autorità competenti in caso di accidentale deterioramento/distruzione delle scritture contabili.

L.3.8. Predisposizione del bilancio

L'attività riguarda l'elaborazione del bilancio e il controllo di veridicità e correttezza dei dati inseriti ed è così presidiata:

- la segregazione dei compiti e delle responsabilità è garantita dalla struttura organizzativa che prevede la distinzione di funzioni tra diversi gruppi di lavoro e la possibilità per ciascuno di effettuare solo alcuni tipi di registrazioni;
- diversi Uffici, ognuno per le proprie aree di competenza, sono coinvolti nell'effettuazione delle scritture propedeutiche alla predisposizione del bilancio. L'Ufficio Contabilità esterno effettua una verifica generale di tutti i conti prima dell'invio del bilancio di verifica al consulente esterno che si occupa del calcolo delle imposte;
- il sistema informatico in uso consente di tracciare l'ultimo utente che ha modificato la registrazione contabile;
- ogni variazione del dato registrato deve avere un documento di autorizzazione (ad es. e-mail del responsabile della spesa che autorizza sulla base di poteri previamente conferiti);
- la conta fisica delle rimanenze di magazzino viene effettuata a fine anno;
- il consulente esterno riverifica le poste di bilancio più rilevanti e quelle che hanno rilevanza fiscale e procede al calcolo delle imposte correnti e differite;
- nel bilancio le singole voci delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie sono oggetto di esame conto per conto e di quadratura con il registro cespiti. Per gli importi più rilevanti viene esaminata la documentazione sottostante;
- il bilancio di verifica, prima di essere inviato al consulente esterno è esaminato anche dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, che è a conoscenza dei verbali di verifica fiscale eventualmente pendenti. Se esistono delle passività fiscali che richiedono delle appostazioni in bilancio queste vengono analizzate e valutate;
- la Società ha adottato procedure che disciplinano l'azzeramento dei movimenti provvisori e che, se correttamente applicate, dovrebbero impedire eventuali errori di duplicazione;
- il bilancio di verifica post assestamenti viene analizzato conto per conto con comparazione del saldo rispetto all'esercizio precedente, così riducendo il rischio di errori di duplicazione;
- in caso di mancate registrazioni, gli assestamenti sono effettuati:
 - valutando la competenza dei documenti registrati successivamente al 31/12;
 - chiedendo ai diversi Uffici di comunicare entro una data specifica gli stanziamenti per ciò che non risulta ancora da documenti contabili processati dall'Ufficio Fornitori esterno o dal Servizio Clienti;
- Il Bilancio è oggetto di verifica anche da parte di CS.

L.3.9. Redazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP

Per lo svolgimento delle attività di redazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP la Società ha previsto i seguenti presidi:

- la redazione della dichiarazione dei redditi è affidata al consulente esterno;
- l'Ufficio Contabilità esterno e l'Ufficio Amministrazione si occupano dell'invio dei dati del bilancio di verifica;
- l'AU si confronta con il consulente esterno in merito alla bozza di bilancio da quest'ultimo elaborata a seguito dello stanziamento delle imposte e prima dell'approvazione;
- la Società riceve la dichiarazione dei redditi per la firma dell'AU prima dell'invio telematico da parte del consulente;
- la Società riceve la prova dell'effettivo invio della dichiarazione da parte del consulente esterno, il tutto è archiviato in un sistema informativo in uso dal consulente esterno, al quale la Società può accedere per scaricare i propri documenti. Copia cartacea è altresì archiviata presso gli uffici del consulente;
-
- l'Ufficio Contabilità esterno si occupa della compilazione dei registri IVA, che sono costantemente aggiornati;
- le LIPE vengono predisposte dall'Ufficio Contabilità esterno e trasmesse all'AdE dal consulente esterno.
- Il consulente esterno per qualsiasi adempimento fiscale ad ogni scadenza invia richiesta dei dati/file da trasmettere via mail;

L.3.10. Pagamento delle imposte

Il processo prevede che:

- il pagamento delle imposte è effettuato tramite home banking e così reso tracciabile;
- il consulente esterno, ad ogni scadenza relativa al pagamento delle imposte, invia via mail all'Ufficio Contabilità esterno un *reminder* ed il modello F24 e attende quietanza da archiviare per prova del pagamento;
- l'F24 relativo ai pagamenti delle imposte IRES e IRAP è elaborato dal consulente esterno che, in caso di compensazione con crediti, procede previa autorizzazione della società all'addebito con F24 cumulativo tramite il canale dell'AE. In caso di pagamento senza compensazione di crediti il modello è trasmesso (sia in formato pdf che nel formato già predisposto per la banca) via mail alla società che provvede tramite home banking.
- Il modello F24 ricevuto via mail è archiviato in rete dall'Ufficio Contabilità e anche in formato cartaceo;
- le compensazioni dei crediti fiscali vengono elaborate secondo procedura interna del consulente e vengono realizzate previa verifiche circa l'esistenza e spettanza del credito riportato in compensazione, apposizione visto e presentazione della dichiarazione.
- l'Ufficio consolidato del Gruppo mensilmente elabora e trasmette all'AU dei report di previsione dell'EBITDA e del risultato dopo le imposte.

L.3.11. Operazioni straordinarie

Il processo, che riguarda la gestione delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento agli aspetti fiscali ad esse legati, è così regolato:

- l'input per la realizzazione di un'operazione straordinaria parte dall'AU, che coinvolge i vari Uffici (Amministrazione, Contabilità esterno, legale esterno, consulente fiscale) per le valutazioni di rispettiva competenza. Ciascun Ufficio coinvolto poi condivide le valutazioni svolte in una riunione;
- il consulente esterno fornisce alla Società un parere preventivo circa l'impatto fiscale dell'operazione straordinaria;
- il consulente esterno effettua verifiche sulla corretta applicazione dell'IVA/delle altre imposte e sul corretto inserimento in dichiarazione dei dati contabili relativi all'operazione;
- se la società è conferente, l'operazione di conferimento d'azienda è soggetta all'approvazione da parte dell'organo amministrativo. La procedura è articolata secondo i passaggi previsti dalla legge (perizia, approvazione di AU e Assemblea straordinaria della società conferitaria per aumento del capitale liberato tramite il conferimento);
- se la società è conferitaria, l'operazione è soggetta a delibera straordinaria approvata dai soci. La procedura è articolata secondo i passaggi previsti dalla legge (perizia e Assemblea straordinaria per aumento del capitale liberato tramite il conferimento);
- le cessioni d'azienda/di ramo d'azienda sono decise dall'AU (più raramente dall'assemblea dei soci), in quanto munito dei poteri e nelle relazioni al bilancio vengono indicate sinteticamente le ragioni dell'operazione;
- prima della conclusione dell'operazione, si svolge un controllo sulla corretta applicazione delle imposte in modo da rispettare le indicazioni del consulente e, dopo la conclusione dell'operazione, una verifica circa la corretta registrazione in dichiarazione delle voci di imposta riferite all'operazione;
- la controparte dell'operazione viene qualificata secondo i termini ed i criteri utilizzati per la valutazione di affidabilità dei clienti.

L.3.12. Rapporti infragruppo

L'attività, che riguarda la gestione dei rapporti e delle operazioni/transazioni effettuate con altre società del Gruppo con sede in Italia e all'estero, è presidiata come segue:

- le transazioni sono regolate mediante contratti infragruppo e la sostanza delle transazioni ICO poste in essere dalla Società è in linea e coerente con i contratti infragruppo regolanti le transazioni;
- la Società si avvale dell'utilizzo di listini prezzi e/o di una contabilità analitica in grado di dare evidenza dei flussi ICO.

L.4 Procedure organizzative interne correlate

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente, la Società ha adottato specifiche Procedure interne, che regolano le attività operative svolte all'interno delle aree di rischio sopra indicate.

In particolare, le principali, e maggiormente correlate ai profili di rischio individuati sono:

- POI-Fornitori
- POI-Ciclo attivo
- Codice Etico

A.5 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. **25-quinquiesdecies** del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.